

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1960

Istituzione del Servizio di orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un decennio lo Stato ha svolto una vasta politica di sviluppo dei mezzi di istruzione allo scopo di offrire a tutti i giovani il maggior numero di scuole per i più vari indirizzi, ma, agli effetti della costituzione di un vero e organico sistema scolastico, all'aumento del numero delle scuole non fa riscontro la esistenza di un efficiente servizio di orientamento scolastico e professionale, che assista, cioè, i giovani nella scelta oculata del tipo di scuola, nel superamento delle varie difficoltà che essi possono incontrare nel loro processo di maturazione e di ambientamento e, infine, nella scelta della professione più rispondente alle caratteristiche psicologiche e fisiologiche della persona e alle condizioni sociali, professionali ed economiche del suo ambiente.

Una scuola che voglia offrire a tutti, secondo i principi della Costituzione, la possibilità di educarsi e « di aspirare ai gradi più alti degli studi » non si può limitare ad attuare una severa selezione dei migliori, abbandonando gli altri agli effetti della delusione e dello smarrimento e rendendoli sicuri candidati alla disoccupazione, ma deve preoccuparsi del progressivo adattamento di

tutti i suoi allievi affinché tutti possano trovare la loro via, senza errori, senza danno per le economie familiari e per quella nazionale e senza destinare all'insuccesso e alla insoddisfazione gli allievi stessi. E questo si dica in modo particolare per quelle numerose categorie di persone che presentano minorazioni congenite o acquisite o che siano poco dotate o, infine, che abbiano uno sviluppo ritardato.

Da lunghi anni la funzione dell'orientamento scolastico e professionale attende da noi una adeguata sistemazione. I pochi Centri di orientamento scolastico e professionale attualmente in funzione in Italia hanno vita precaria, scarsa efficienza e assoluta inadeguatezza alla vastità e complessità del problema.

Si manifesta perciò indilazionabile un deciso intervento dello Stato, come del resto è avvenuto da tempo negli Stati più progrediti. Basti, in proposito, considerare che leggi organiche e validamente sperimentate vigono da vari decenni in materia nella vicina Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, nel Belgio, negli Stati Nordici. In un solo anno 19.000 consiglieri di orienta-

mento hanno assistito 3.500.000 alunni negli Stati Uniti, 1.100 consiglieri ne hanno assistiti 1.300.000 nella Germania Occidentale, e 628 consiglieri ne hanno assistiti 288.000 in Francia. La diversità di percentuale è dovuta a metodi di lavoro diversi.

Il disegno di legge che si presenta mira appunto a risolvere in un modo apprezzabile anche da noi tale problema. Esso prevede la costituzione di un organico servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione articolato su tre organi essenziali: l'Istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale, i Centri di orientamento scolastico e professionale e le Circostrizioni ispettive.

L'Istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale è un organo tecnico che deve servire, secondo i criteri seguiti nei paesi di avanzata esperienza in materia, a studiare e produrre i mezzi tecnici richiesti dal servizio e a preparare e perfezionare il personale dell'orientamento, già in possesso dei titoli scolastici richiesti.

I Centri di orientamento scolastico e professionale sono organi, in cui un gruppo di specialisti liberamente e gratuitamente a disposizione dei giovani è in grado di esaminare gli aspetti fisiologici, psicologici, sociali, familiari, pedagogici, economici e professionali dei problemi manifestati dai giovani per studiare con essi le possibili soluzioni e per assisterli nella attuazione delle scelte liberamente operate.

Per i Centri privati si prevede una autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione che salvaguardi la buona fede e gli interessi della gioventù dalla insufficienza tecnica.

Una serie di circostrizioni ispettive, che coprano tutto il territorio dello Stato, tende

ad assicurare il normale funzionamento dei Centri di orientamento scolastico e professionale, sorvegliandone l'efficienza, assistendoli tecnicamente e facilitandone i rapporti con le varie istituzioni scolastiche, economiche e sociali.

La proposta prevede tre ruoli di personale specializzato, la cui assunzione avviene con una procedura alquanto particolare per la esigenza insopprimibile di avviare ai Centri personale già pienamente efficiente, che, cioè, abbia svolto il suo periodo di prova svolgendo un programma di preparazione teorica e pratica presso l'Istituto su menzionato.

Il sistema di reclutamento del personale è stato già con eccellenti risultati sperimentato con l'applicazione della legge 21 marzo 1953, n. 190, che riguarda la assunzione del personale insegnante di materie tecniche nelle scuole di istruzione tecnica; è, altresì, sollecitato da recenti raccomandazioni internazionali.

In considerazione del fatto che sono attualmente in funzione circa 20 Centri di orientamento scolastico e professionale, finanziati dal Ministero della pubblica istruzione, centri che potrebbero costituire il primo nucleo sul quale si potrebbe sviluppare il nuovo servizio previsto dalla presente proposta, è stata inclusa nella proposta stessa una norma transitoria diretta a favorire la assunzione da parte dello Stato dei Centri stessi con il relativo personale.

La spesa che si prevede a carico dello Stato per la costituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale, almeno per una prima serie di anni, è di lire 1 miliardo e 500.000.000, con la avvertenza però che si dovrebbe giungere a tale somma in un quinquennio mediante incrementi annuali di spesa di lire 300.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*Finalità e caratteri**dell'orientamento scolastico e professionale.*

Il Servizio di orientamento scolastico e professionale ha il compito di aiutare i giovani fin dalle ultime classi dell'istruzione inferiore ad impostare e risolvere il problema degli studi e della professione, tenendo conto delle attitudini e delle caratteristiche biologiche e psichiche individuali, nonché delle possibilità e prospettive offerte dall'ambiente familiare, sociale ed economico.

Il Servizio dell'orientamento scolastico e professionale instaurando un processo continuo di assistenza di natura fondamentale pedagogica, si adopera altresì a sollevare l'individuo dalle difficoltà di ordine psicologico e pratico che si frappongono al suo normale sviluppo, al suo profitto scolastico ed al suo adattamento sociale e professionale.

L'assistenza del Servizio dell'orientamento è liberamente richiesta, presuppone l'intervento della famiglia e, quando il servizio non è gestito da privati, è gratuita.

Le cartelle personali di orientamento, contenenti i documenti e le annotazioni degli accertamenti e colloqui compiuti, sono segrete e le attestazioni di orientamento, rilasciate agli interessati, non possono contenere dichiarazioni di controindicazioni o, comunque, giudizi negativi.

Art. 2.

Ordinamento del Servizio.

L'ordinamento del Servizio d'orientamento scolastico e professionale, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, comprende l'Istituto nazionale per lo sviluppo

dell'orientamento scolastico e professionale, i Centri pubblici di orientamento scolastico e professionale ed il Servizio di ispezione.

Art. 3.

*Istituto nazionale**per lo sviluppo dell'orientamento.*

È istituito in Roma un Istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale avente lo scopo di provvedere alla preparazione ed al perfezionamento del personale dell'orientamento scolastico e professionale, di promuovere studi, ricerche applicate e statistiche e di curare la documentazione scientifica e tecnica nonché l'unificazione e distribuzione dei mezzi tecnici dell'orientamento scolastico e professionale.

Esso è diretto da un Direttore generale della pubblica istruzione, assistito da un Consiglio di direzione e da una Consulta di esperti, e comprende il servizio degli studi, il servizio delle ricerche applicate, il servizio statistico, il servizio di documentazione e il servizio dei mezzi tecnici.

I direttori dei predetti servizi e il personale specializzato ad essi addetto, oltre ad assolvere ai compiti propri del servizio, sono tenuti ad insegnare nei corsi dell'Istituto ed hanno diritto ad una indennità di insegnamento.

Presso l'Istituto è costituito un Fondo per borse di studio, produzione di mezzi tecnici, pubblicazioni e iniziative varie, incrementato da un contributo annuo statale di lire 20.000.000, da contributi vari di Enti e privati e dai proventi dell'attività dell'Istituto stesso.

Il Fondo è gestito dal Consiglio di direzione di cui al comma secondo del presente articolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del Tesoro, sono stabilite le norme di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto e del Fondo annesso.

Art. 4.

Abilitazione professionale per l'orientamento.

È compito particolare dell'Istituto organizzare corsi per la preparazione professionale del personale dell'Orientamento scolastico e professionale, il cui reclutamento è condizionato al possesso di uno dei diplomi di abilitazione professionale conferiti dall'Istituto.

I corsi, biennali per consiglieri e per assistenti sociali, annuali per medici dell'Orientamento scolastico e professionale, comprendono insegnamenti teorici, esercitazioni e periodi di tirocinio in Centri di orientamento scolastico e professionale, in Aziende di produzione, in Centri di riabilitazione per minorati e in altri Servizi sociali.

L'Istituto al termine di detti corsi indice pubblici esami di concorso per il conseguimento del diploma di abilitazione per consiglieri, medici e assistenti sociali dello Orientamento scolastico e professionale, ai quali esami possono partecipare sia gli allievi dell'Istituto sia quelli di istituzioni scolastiche nazionali e straniere che abbiano in esse svolto corsi di studio corrispondenti a quelli organizzati dall'Istituto.

Art. 5.

Istituzione dei Centri di orientamento.

I Centri di orientamento scolastico e professionale sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del Tesoro, con un programma di progressivo sviluppo che assicuri in un primo tempo almeno un Centro per provincia.

Ogni Centro è costituito di regola dal seguente personale: un direttore o consigliere-direttore, uno o più consiglieri, un medico e uno o più assistenti sociali, provvisti dell'abilitazione professionale rilasciata dallo

Istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale.

Art. 6.

I Centri privati di orientamento.

Chiunque voglia aprire Centri privati di orientamento scolastico e professionale deve domandarne l'autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, presentando il regolamento del Centro nel quale siano determinati l'organizzazione e le condizioni della prestazione dei relativi servizi, l'elenco del personale che vi è addetto e i documenti atti ad attestare il possesso dell'abilitazione professionale richiesta e delle qualità psicologiche e morali che garantiscano il sano ed adeguato esercizio delle attività del Centro.

I Centri privati sono costantemente aperti all'ispezione degli organi dello Stato preposti al servizio di orientamento scolastico e professionale e sono tenuti a fornire annualmente le notizie statistiche richieste dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto motivato può disporre la chiusura di un Centro privato quando il suo funzionamento risulti irregolare e difforme dalle condizioni notificate all'atto della domanda di apertura.

È data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di concedere sussidi finanziari ai Centri privati quando siano chiaramente accertati la piena funzionalità e il reale bisogno degli stessi.

Art. 7.

Il servizio di ispezione.

Sono istituite cinque circoscrizioni ispettive con la funzione di sovrintendere e vigilare sui Centri di orientamento scolastico e professionale e di assolvere ad ogni altro compito che il Ministero ritenga di affidare ad esse.

I Provveditori agli studi possono richiedere, in casi di necessità, la loro assistenza.

Art. 8.

I ruoli dell'Orientamento.

Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i seguenti tre ruoli nazionali di personale dell'Orientamento scolastico e professionale:

a) il ruolo dei consiglieri di Orientamento scolastico e professionale, che comprende 410 posti di gruppo A, così distribuiti nei vari gradi:

10 posti di Ispettore di Orientamento scolastico e professionale — coefficienti 500-670;

50 posti di direttore di Centro — coefficiente 402;

50 posti di consigliere — direttore di Centro — coefficiente 325;

200 posti di consigliere di Orientamento — coefficiente 271;

100 posti di consigliere aggiunto — coefficiente 229;

b) il ruolo dei medici di Orientamento scolastico e professionale, che comprende 100 posti di gruppo A, così distribuiti nei vari gradi:

10 posti di medico ispettore di Orientamento scolastico e professionale — coefficiente 670;

90 posti di medico di Orientamento scolastico e professionale — coefficienti 271-500;

c) il ruolo degli assistenti sociali di Orientamento scolastico e professionale, che comprende 300 posti di gruppo B, così distribuiti nei vari gradi:

10 posti di Ispettore di assistenza sociale — coefficienti 402-500;

90 posti di assistenti sociali — coefficiente 325;

100 posti di assistenti sociali-segretari — coefficiente 271;

100 posti di assistenti sociali-segretari aggiunti — coefficiente 202.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del Tesoro

è stabilito il numero massimo dei posti aggiuntivi da conferire per incarico.

Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per lo sviluppo dell'Orientamento scolastico e professionale, fissa il numero e l'ammontare delle borse di studio da mettere a concorso fra coloro che aspirano ad entrare nei ruoli del personale dell'Orientamento scolastico e professionale, dopo aver seguito un corso di preparazione professionale nell'Istituto predetto ed avervi conseguito il relativo diploma di abilitazione professionale.

Tali borse, che gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 3, possono essere revocate in qualunque momento con provvedimento motivato dal Consiglio di direzione dell'Istituto.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie.

Per l'attuazione della presente legge sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione annualmente 1.500.000.000 di lire.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 lo stanziamento è ridotto a lire 300.000.000 e nel quinquennio raggiungerà progressivamente lo stanziamento previsto nel comma precedente.

Gli enti locali, le altre persone giuridiche e i privati possono assumersi oneri continuativi e non continuativi a favore dei Centri di orientamento scolastico e professionale pubblici in concorso con lo Stato.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

I Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano Centri di orientamento scolastico e professionale, possono domandare entro 3 mesi dalla data stessa al Ministro della pubblica istruzione il trasferimento dei loro Centri allo Stato, purchè si obblighino a cedere per il loro funziona-

mento i locali, l'arredamento e il materiale tecnico e documentario di cui i Centri stessi dispongono.

I direttori, i consiglieri-direttori, i consiglieri, gli assistenti sociali e gli assistenti sociali segretari in servizio presso i Centri che saranno trasferiti allo Stato ai sensi del precedente comma, aventi un rapporto di impiego fisso e a tempo intero, possono domandare al Ministro della pubblica istruzione entro un mese dal decreto di trasferimento di essere inquadrati con il grado e l'anzianità già maturati prima del trasferimento, nell'apposito ruolo di cui al precedente articolo 8.

L'accoglimento della domanda è subordinato ad un esame favorevole dell'attività svolta nei Centri di provenienza, la quale deve essere documentata fra l'altro da una relazione circostanziata del legale rappresentante dell'Ente che gestiva il Centro.

Per la prima attuazione della presente legge e fino a che non sarà possibile reclutare direttamente il personale necessario, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di distaccare da altri ruoli da esso dipendenti personale adatto nel limite massimo di 50 persone e di coprire con concorsi speciali per titoli e colloquio di accertamento fino ad un ventesimo dei posti previsti nei ruoli di cui al precedente articolo 8, anche di grado non iniziale.

Art. 11.

È abrogata ogni norma contraria alla presente legge e per quanto in essa non previsto valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico del personale dello Stato.